Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 127 del 25 Febbraio 2025

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Si allega il Comunicato Ufficiale 346A relativo all'intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla Società A.S.D. San Luca con la Procura Federale reso noto con il Comunicato Ufficiale n.246/AA del 29.11.2024.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 18 Novembre 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE.
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n.51 della Società A.S.D. DIGIESSE PRAIATORTORA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 121 del 13.2.2025 (omologazione del risultato *della gara A.S.D. San Luca vs A.S.D. Digiesse PraiaTortora del 2.2.2025 valevole per il Campionato di Eccellenza* **con il punteggio di 3-1).**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

OSSERVA

Il Giudice Sportivo con il provvedimento impugnato ha rigettato il reclamo del 3/2/2025 della Società Digiesse PraiaTortora con il quale, con riferimento alla gara del Campionato di Eccellenza disputata il 2/2/2025 tra ASD San Luce e ASD Digiesse PraiaTortora e terminata con il punteggio di 3-1 per il San Luca, chiedeva la non omologazione del risultato e la irrogazione della sanzione della perdita della gara per 0-3 ai danni della società San Luca.
Con reclamo trasmesso in data 18/2/2025, preceduto da preannuncio del 15/2/2025, entrambi regolarmente inviati alla controparte, la società Digiesse PraiaTortora ha impugnato davanti a questa Corte il deliberato del Giudice sportivo, per sentire:
- accogliere il reclamo al Giudice Sportivo Territoriale proposto dalla ASD Digiesse PraiaTortora avverso il risultato finale dell'incontro di calcio a 11 ASD San Luca / ASD Digiesse PraiaTortora del 2/2/2025 (quarta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza), disputata presso lo stadio comunale di Africo (RC);
- per l'effetto, per i motivi sopra esposti, infliggere alla soc. ASD San Luca la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.

Con il primo motivo la reclamante deduce di avere invocato la perdita della gara in danno del San Luca per avere la stessa società schierato i calciatori Fred Guyllian Moudio nato il 23/7/2005, n.4 in distinta, e Ortiz Lucas nato il 06/04/1998, in distinta con il n.6, entrambi identificati con documenti di identità, che non risultavano tesserati con l'ASD San Luca alla data di disputa della gara.
Con il secondo motivo contesta la violazione delle norme in tema di assistenza medica, in violazione del CU della LND n.101 del 8.8.2024, che impone alle società ospitanti nelle gare del campionato di Eccellenza di garantire ad ogni gara la presenza di un medico o in alternativa di un'ambulanza con defibrillatore ai bordi del campo, rilevando che l'inosservanza di tale disposizione va segnalata nel rapporto di gara e la gara non può disputarsi, con l'effetto che la società deve essere punita con la sanzione della perdita della gara in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art.53 delle NOIF, e che in occasione della gara in esame era presente un'ambulanza con autista, ma senza defibrillatore e personale qualificato abilitato all'utilizzo dello stesso.
Il Giudice Sportivo, lette le controdeduzioni della società San Luca, gli atti ufficiali e la documentazione acquisita presso l'ufficio tesseramento del CR Calabria, ha ritenuto che quanto dedotto dalla ricorrente non trova riscontro negli atti di gara, né nella documentazione acquisita, sebbene la distinta di gara della società San Luca non riporti correttamente i nominativi dei due calciatori.
Invero, risulta che entrambi i calciatori alla data dell'incontro risultavano tesserati per la Società San Luca, il calciatore n.4 in distinta Fred Guyllian Moudio, nato il 23/7/2005, come KINGUE EKAMBI BOLA FRED GUYLLIAN MOUDIO nato il 23/7/2005 e tesserato con matricola n. 1.099.866, e il calciatore n.6 in distinta Ortiz Lucas nato il 06/04/1998, come ALLENDE ORTIZ LUCAS, nato il 06/04/1998 e tesserato con matricola n.1.094.011.
Quanto al secondo motivo, motiva il Giudice sportivo che l'arbitro ha trascritto nel referto di gara di aver rilevato la presenza dell'ambulanza e pertanto, pur in assenza del medico sociale, ha dato il via all'incontro nel rispetto della normativa vigente.
Questa Corte ritiene di dover condividere le motivazioni del primo giudice.
L'arbitro non ha rilevato alcuna irregolarità riguardo all'identificazione dei due calciatori, legittimamente avvenuta tramite documento di identità, a norma dell'art.71 delle NOIF.
Le risultanze della documentazione hanno confermato l'identità dei due calciatori ed il loro regolare tesseramento alla data della gara.
Né il secondo motivo invocato dalla reclamante può essere condiviso, non avendo dimostrato che l'ambulanza fosse priva di defibrillatore e/o di personale abilitato all'uso.

P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n.52 della Società A.S.D. ACADEMY SCANDALE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 13.2.2025 (squalifica del calciatore Sig. COSTANZO Tommaso per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- che all'esito della gara del Campionato Under 17 Provinciale disputata il 5/2/2025 tra la Società Faradomus e la Società A.S.D. Academy Scandale, il calciatore Costanzo Tommaso della società Academy Scandale, con il provvedimento impugnato, veniva squalificato dal Giudice Sportivo per cinque gare "*per aver tenuto un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dell'arbitro e, a fine gara, all'ingresso degli spogliatoi, anche nei riguardi dei calciatori avversari*";
- che la società Academy Scandale, con pec in data 14/2/2025 alle ore 9,54 ha presentato preannuncio di reclamo avverso la squalifica del calciatore, con allegata distinta del contributo, nonché successivamente reclamo a mezzo pec nella stessa data del 14/2/2025 alle ore 20,26;
- che a norma dell'art.49 comma 4 del CGS i ricorsi e i reclami devono essere sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori;
- che il reclamo è stato redatto come semplice messaggio PEC, dunque privo di sottoscrizione oltre che di riferimento all'estensore, che deve essere necessariamente un soggetto legittimato a rappresentare il ricorrente;
- che la trasmissione a mezzo PEC attesta la provenienza e la consegna del messaggio, ma non rispetta i requisiti previsti dal Codice di Giustizia Sportiva per la validità giuridica del ricorso, che deve pertanto ritenersi inesistente, per vizio insanabile;

P.Q.M.
Dichiara irricevibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 53 del Sig.. ZAMBELLETTI Giorgio (A.S.D.Sporting Bagnara Calcio a 5)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 11 del 13.2.2025 (Squalifica per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

1.- dal referto arbitrale risulta che al termine gara disputatasi il 7.2.2025, il giocatore n. 11 dello Sporting Bagnara, Zambelletti Giorgio, si rendeva protagonista di diverbio con il giocatore n. 12 della squadra avversaria A.S.D. Evergreen, che si manifestava attraverso un reciproco scambio di colpi all'altezza del petto e della testa;
2.- Il ricorrente contesta la ricostruzione offerta dal direttore di gara, sostenendo che egli avrebbe reagito a un'aggressione commessa da altro giocatore (e precisamente dal giocatore n. 4) e non dal n. 12 della Evergreen, rimasto completamente estraneo ai fatti e individuato dall'arbitro solo perché indicato dal capitano della propria squadra.
3.- Tale ricostruzione, se corretta, legittimerebbe le doglianze del calciatore n. 12 della Società Evergreen, ma non escluderebbe la responsabilità di Zambelletti Giorgio, il quale si è reso partecipe della colluttazione dettagliatamente descritta dal direttore di gara nel suo rapporto che, a termini dell'art. 61 CGS, possiede efficacia di prova privilegiata.
4.- La sanzione appare, comunque, eccessiva rispetto ai fatti accertati, rimasti senza conseguenze.

P.Q.M.

riduce la squalifica a carico di ZAMBELLETTI Giorgio a DUE giornate effettive di gara;
dispone restituirsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 54 del Sig. MIRKO Nicolino (Allenatore Società A.S.D. Briatico)
avverso il deliberato del G.S. Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 13.2.2025 (Squalifica allenatore Sig. MIRKO Nicolino per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il ricorrente;

RITENUTO

che dal referto di gara risulta che al minuto 26 del secondo tempo di gioco, in occasione dell'espulsione del capitano della squadra A.S.D. Briatico da lui allenata, spingeva leggermente l'arbitro e gli rivolgeva espressioni ingiuriose e per tale motivo veniva espulso dal campo ed allontanato dai propri giocatori, non intendendo lasciare il terreno di gioco.
Il ricorrente nega di essere venuto a contatto con il direttore di gara e di aver pronunciato le frasi offensive, sostenendo di essersi limitato a chiedere in modo del tutto garbato spiegazioni circa il provvedimento disciplinare adottato dallo stesso nei confronti del suo giocatore.
Tuttavia, ferma l'efficacia probatoria privilegiata che l'art. 61 CGS attribuisce al referto dell'arbitro, la ricostruzione offerta dal reclamante non spiega per quale motivo il direttore di gara abbia deciso di applicare nei suoi confronti la sanzione più grave dell'espulsione.
Equivoca, poi, il ricorrente nel ritenere che il rapporto arbitrale, con riferimento ai fatti accaduti e descritti, possa essere contraddetto ricorrendo alla prova che quei fatti non si siano verificati.
È vero che il referto arbitrale non può assurgere a prova legale anche del *quod non*, ma ciò accade quando nella relazione dell'arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori i fatti non siano documentati.
Può darsi il caso, infatti, che l'attenzione del direttore di gara e degli assistenti sia assorbita dallo svolgimento dell'incontro e ciò impedisce di percepire ogni fatto verificatosi sul terreno di gioco. In questo caso la prova di un evento non documentato, perché sfuggito, può essere desunta *aliunde*.
Nella specie, al contrario, il fatto è caduto sotto la diretta percezione dell'arbitro ed è stato dettagliatamente descritto nel rapporto di gara.
Resta da valutare l'entità del comportamento che, effettivamente, non appare di entità tale da meritare la sanzione ricevuta, posto che l'azione deve inquadrarsi in una condotta offensiva, priva dell'atteggiamento minaccioso individuato dal primo giudice.

P.Q.M.

riduce la squalifica a carico di MIRKO Nicolino a TRE giornate effettive di gara;
dispone restituirsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 55 della società ROSSANESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 122 del 14.2.2025 (Squalifica calciatore Sig. ESPOSITO Alessio per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- che al minuto 45+5 del secondo tempo di gioco il calciatore Esposito Alessio veniva espulso dal campo per aver proferito nei confronti del direttore di gara un'espressione dal tenore irriguardoso;
- che la sanzione inflitta dal primo giudice risulta eccessiva in relazione alla natura ed alla gravità dei fatti commessi ed accertati essendosi il giocatore reso responsabile di aver pronunciato una sola parola di contenuto offensivo;

P.Q.M.
riduce la sanzione a carico di ESPOSITO Alessio a DUE giornate effettive di gara;
dispone accreditarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 346/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD SAN LUCA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 246/AA del 29 novembre 2024;

- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;

- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;

- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD SAN LUCA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 246/AA del 29 novembre 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina